



## NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZA

### **MACCHINE - D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17**

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (G.U. 19/02/2010, n. 41 - Suppl. Ordinario n. 36).

### **NORMA CEI 81-10: RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FULMINAZIONE**

#### **PREMESSA**

Nel mese di giugno 2006 sono entrate in vigore le norme della serie CEI EN 62305/1-4 (classificate come CEI 81-10/1-4) in sostituzione delle precedenti CEI 81-1/4 e CEI 81-8.

Nella premessa alle Norme CEI 81-10 era esplicitato che dette norme si applicano all'esecuzione delle nuove realizzazioni di misure di protezione contro il fulmine per le strutture ed i servizi ad esse connesse, nonché alle trasformazioni radicali di quelle esistenti.

Veniva, inoltre, definito un periodo di coesistenza delle norme della nuova e vecchia serie fino al 01/02/07, termine dopo il quale diventava obbligatorio l'uso esclusivo della nuova serie normativa CEI 81-10.

#### **VARIANTE V1 ALLA NORMA CEI 81-10**

La variante V1 alla 81-10 introduce le seguenti modifiche:

#### **1. NECESSITA' DI RIVALUTARE IL RISCHIO**

Nelle modifiche alla premessa della CEI 81-10 è riportato che *"La valutazione del rischio deve essere eseguita per tutte le strutture in conformità alla Norma CEI 62305-2 (CEI 81-10/2) e devono essere individuate le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla Norma stessa"*.

Secondo il D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), art. 84: *"Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica"*.

Da ultimo, il Codice Civile (art. 2087: tutela delle condizioni di lavoro) impone di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Da quanto detto deriva la necessità per il datore di lavoro di rivalutare il rischio relativo al fulmine nelle proprie strutture, anche dove il rischio era già stato analizzato secondo i criteri della vecchia Norma CEI 81-1 e CEI 81-4.

Nei casi in cui il rischio rientri nei limiti tollerabili (strutture autoprotette) non sono necessari sistemi di protezione per conseguire la sicurezza (art. 84 D.Lgs. 81/08); in caso contrario dovranno essere adottate tutte le misure di protezione atte a ridurre il rischio entro i limiti definiti dalla CEI 81-10/2.

#### **2. MODIFICHE ALLE NORMA CEI 81-10/2**

La variante V1 ha introdotto variazioni, più o meno significative, relative ai seguenti argomenti: Protezione nei luoghi con pericolo di esplosione - Ammontare delle perdite - Casi in cui il danno può estendersi all'ambiente e/o alle zone circostanti - Linee elettriche entranti nella struttura - Tensioni di contatto e di passo.

#### **CONCLUSIONI**

La norma CEI 81-10/2 è lo strumento che il datore di lavoro deve usare per valutare/rivalutare se il rischio di fulminazione nelle proprie strutture è accettabile o meno, secondo l'evoluzione tecnico-normativa che persegue la maggiore tutela possibile delle persone.

La valutazione del rischio di fulminazione eseguita in conformità alla norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) risulta più restrittiva, rispetto alle valutazioni già effettuate (norma CEI 81-1 o CEI 81-4), per cui la rivalutazione risulta un adempimento necessario.

Potranno risultare, infatti, casi in cui la rivalutazione evidenzierà un rischio fulminazione per cui la struttura non risulta più auto protetta. In questi casi il datore di lavoro ha l'obbligo di individuare e di realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2).



## GIURISPRUDENZA

### **NON C'È INDENNIZZO PER L'INFORTUNIO SE LA SCALA È «SICURA»**

#### **LESIONI AL GOMITO - Respinte le richieste di un dipendente caduto durante il lavoro: non si è provato il pavimento scivoloso**

Il dipendente d'azienda che durante l'orario di lavoro imbocca le scale per spostarsi da un piano all'altro e cade, riportando delle lesioni, non ha diritto al risarcimento, a meno che non riesca a dimostrare che i gradini erano mal ridotti al punto «da rendere insicuro il transito».

Lo ha stabilito la VI Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 514/2010, respingendo il ricorso presentato dall'infortunato.

Il Consiglio di Stato chiarisce che per il riconoscimento della causa di servizio non è necessario un rischio «intrinsecamente» connesso alle mansioni tipiche del dipendente, ben potendosi riconoscere l'indennizzabilità dell'infortunio anche nelle ipotesi del cosiddetto «rischio improprio», vale a dire quello conseguente ad una «attività prodromica e strumentale» allo svolgimento delle mansioni tipiche del dipendente. Essendo sufficiente che l'attività sia «ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative», anche se il rischio sia «meramente occasionale». L'incidente «occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro» rientra, dunque, a pieno titolo in tali ipotesi (Cassazione, sentenza n. 16417/05) a patto, però, che l'infortunio sia direttamente collegabile a «situazioni rinvenibili nell'ambiente di lavoro» oppure alle «modalità della prestazione».

Nel caso di una caduta quindi è necessario, per esempio, che vi sia una «pavimentazione insidiosa» dei locali che il dipendente è obbligato a percorrere (Cassazione sentenza n. 4433/2000). In conclusione, secondo i giudici, non essendovi «particolari fonti di pericolo» per evitare qualsiasi lesione sarebbe stato sufficiente un «livello assolutamente minimo di attenzione» e ciò basta ad escludere la dipendenza dell'infortunio «da un rischio specifico».

## SCADENZE

### **SISTRI - ADESIONE AL SISTEMA TELEMATICO DI CONTROLLO E TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI E CONTRIBUTO ANNUALE. PICCOLE-MEDIE AZIENDE PRODUTTRICI DI RIFIUTI PERICOLOSI O NON PERICOLOSI DA ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E DEL "DOWN STREAM".**

Fino al 28 marzo 2010, è aperto il termine per aderire ai SISTRI a carico delle imprese e degli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all'art. 212, c. 8, D.Lgs. n. 152/2006 – aventi fino a 50 dipendenti, nonché a carico dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, c. 3, lett. C, D e G, D.Lgs. citato, aventi tra i 50 e gli 11 dipendenti (art. 3, c. 1, e art. 1, c. 1, lett. B, D.M. 17 dicembre 2009).

In pari data scade anche il termine per effettuare il primo versamento del contributo annuale di adesione al Sistema (art. 4, c. 3, D.M. citato).

L'utilizzo del modello unico di dichiarazione ambientale da parte delle imprese che trattano rifiuti sarà probabilmente confermato anche per il 2010, dal momento che non ha trovato spazio nel decreto milleproroghe l'entrata a regime del Sistri che doveva sostituire i vari documenti cartacei finora usati (appunto il Mud, e poi i formulari di trasporto e i registri di carico e scarico).

**SOGGETTI:** imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all'art. 212, c. 8, D.Lgs. n. 152/2006 – aventi fino a 50 dipendenti, nonché produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, c. 3, lett. C, D e G, D.Lgs. citato, aventi tra i 50 e gli 11 dipendenti

E' confermato che saranno tenuti ad adeguarsi al nuovo regime del ciclo rifiuti le imprese che "effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti". Sono invece esentati gli imprenditori agricoli con un giro di affari non superiore agli 8mila euro, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e (limitatamente ai rifiuti non pericolosi) le imprese e gli enti produttori iniziali che hanno massimo dieci dipendenti.

**PROSSIMA SCADENZA:** 31 gennaio 2011 quanto al contributo annuale.

### **INAIL Nota del 28/01/2010, Prot. 842**

#### **Proroga, in via eccezionale, al 28/02/2010 del termine per la presentazione per via telematica delle istanze ex art. 24 del DM 12/12/2000.**

Le aziende "virtuose" dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, che presentano in via telematica la domanda per ottenere dall'Inail lo sconto sul tasso medio di tariffa, hanno più tempo rispetto a quelle che inviano il modello cartaceo (l'OT24) alla sede territoriale dell'Istituto.

Nel primo caso il termine ultimo slitta dal 31 gennaio al 28 febbraio (che quest'anno cade di domenica: la scadenza è lunedì 1° marzo).

Nel secondo caso il termine rimane l'appuntamento del 31 gennaio (che cade anch'esso di domenica, con slittamento a lunedì 1° febbraio).

L'agevolazione, denominata «oscillazione per prevenzione», è prevista dal DM del Lavoro del 12/12/2000 (art. 24).

Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il datore di lavoro che ha effettuato interventi per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro può chiedere all'Inail una riduzione del tasso medio di tariffa.

Lo sconto è del 5 o del 10%, a seconda del numero dei lavoratori-anno. Per accedere al beneficio, non basta essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro: serve anche esserlo con gli adempimenti contributivi e assicurativi.

Presentata la domanda all'Inail (istruttoria fino a 120 giorni in cui vengono valutati più aspetti: tra gli altri, i sistemi di pronto soccorso e antincendio e la formazione dei lavoratori) l'esito viene comunicato all'azienda con lettera raccomandata.



## QUESITI

### 1) PREPOSTO E DELEGA DI FUNZIONI

**QUESITO:**

Il preposto deve essere nominato in forma scritta e delegato attraverso le forme previste dall'art. 16 del D.Lgs. 81/08 ?

**RISPOSTA:**

L'art. 299 del D.Lgs. 81/08 prevede che le funzioni e le relative responsabilità del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (art. 2, c. 1, lett. B, D ed E,) sono insite del ruolo qualora gli stessi, pur sprovvisti di regolare investitura esercitino "in concreto" i poteri giuridici propri di ciascun soggetto.

Altro profilo consiste nella delega (ex art.16, D.Lgs. 81/08), a soggetto privo delle qualifiche di dirigente o di preposto purché ciò avvenga nel rispetto della disciplina oggi codificata all'art. 16 citato, secondo il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. Pen, sez. IV, 30/10/99, n. 12413, sulla necessità dell'accettazione espressa; Cass. Pen., IV, 17/06/97, n. 5780, e Cass. Pen., sez. III, 20/06/03, n. 95, sulla capacità professionale del delegato etc.).



## CORSI DI FORMAZIONE

TITOLO del CORSO	RIF. NORMATIVO	DURATA	A CHI SI RIVOLGE	Tariffa oraria
Dirigenti e Preposti	<i>D.Lgs 81/08, Art. 37.7</i>	8 h	Dirigenti e Preposti	
Incaricati misure di antincendio e gestione delle emergenze.	<i>(D.Lgs. 81/08, art. 37.9 D.M. 10/03/98).</i>	8 h (rischio medio) 4 h (rischio basso)	Lavoratori incaricati delle misure antincendio e gestione delle emergenze	
Incaricati delle misure di Primo Soccorso	<i>D.Lgs 81/08 D.M. 388/2003</i>	16 h aziende gruppo A; 12 h aziende gruppi B e C	Lavoratori incaricati delle misure di Primo Soccorso	
Incaricati delle misure di Primo Soccorso - Addestramento	<i>D.Lgs 81/08 e D.M. 388/2003</i>	6 h per aziende gruppo A; 4 h per aziende gruppi B e C	Lavoratori incaricati al Primo Soccorso	
Carrelli elevatori.	<i>D.Lgs 81/08, art. 71 comma 7, art. 73</i>	4 ore	Lavoratori addetti all'uso dei carrelli elevatori	
Apparecchi di sollevamento.	<i>D.Lgs 81/08, art. 71.7, art. 73 - ISO 8826</i>	4 ore	Lavoratori addetti all'uso di apparecchi di sollevamento	
Lavori elettrici.	<i>D.Lgs. 81/08, art. 37 CEI 11-27</i>	4 ore	Lavoratori addetti ai lavori elettrici con qualifiche PAV, PES, PEI.	
Lavori in quota.	<i>D.Lgs. 81/08, art. 37</i>	4 ore	Lavoratori addetti ai lavori in quota su scale, ponteggi, opere provvisionali, piattaforme elevabili, ecc.	
DPI di 3° categoria.	<i>D.Lgs. 81/08, art. 37, 73</i>	4 ore	Lavoratori addetti all'uso dei DPI di 3° categoria (Otoprotettori, maschere antigas, autorespiratori, ecc.).	
Sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.	<i>D.Lgs 81/08, art. 116 e All. XXI</i>	32 ore	Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi	
Montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.	<i>D.Lgs 81/08, art. 136 c. 6, 7 e 8 e All. XXI</i>	32 h di cui: 14 di teoria, 14 di pratica e 4 di verifica finale.	Lavoratori addetti al montaggio/smontaggio dei ponteggi e delle opere provvisionali.	